

Tra

la Delegazione di parte pubblica costituita ex art. 8, comma 4, del CCNL del personale del comparto del 21.05.2018 e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009, come da decreto del Direttore Generale n. 61 dd. 19.06.2018

e


la Delegazione sindacale del comparto costituita ex art. 8, comma 3, del CCNL sopra indicato e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009

viene stipulato il seguente

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
ex art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001 novellato  
e relative vigenti disposizioni contrattuali nazionali

avente ad oggetto

**CRITERI DI UTILIZZO E COSTITUZIONE  
DEI FONDI CONTRATTUALI DEL COMPARTO  
ANNO 2019 E ANNO 2020**

	
<b>ARPA FVG</b>	
SEDE CENTRALE PALMANOVA	
Protocollo n° 0031152 - A del 21/10/2020	
Ufficio	GRU

Certificato dal Collegio dei Revisori in data

20 ottobre 2020



ATTESO che a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL dd. 21.05.2018, i fondi risultano disciplinati dal Titolo VIII Trattamento economico, Capo II, ed in particolare dai seguenti articoli:

- Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi
- Art. 81 Fondo premialità e fasce

PREMESSO che:

- il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il d.lgs. 1 agosto 2011 n. 141 e il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135, la legge 07.08.2015, n. 124 e il d.lgs. 25.05.2017, n. 74 e n. 75 contengono disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, oltre ad innovare la materia della contrattazione integrativa;
- con decreto legge n. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono state adottate misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica che comportano ricadute nelle modalità di costituzione e gestione dei fondi contrattuali;
- le predette disposizioni legislative sono state oggetto di interpretazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. 15361 del 31 dicembre 2010, nonché del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, in riferimento al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, è stata introdotta la proroga dei vincoli e delle regole introdotte dalla normativa sopra richiamata in materia di fondi contrattuali, automatismi stipendiali e progressioni economiche fino al 31 dicembre 2014, termine non ulteriormente prorogato dalla cd. legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014;
- con legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 456, è stato aggiunto in fine all'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»;
- con deliberazione del Direttore generale n. 66 dell'8.06.2015, è stato adottato il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1331 del 03.07.2015;
- con delibera della Giunta regionale n. 2230 del 20 dicembre 2019 sono state approvate le Linee di indirizzo per la programmazione 2020-2022 di ARPA FVG;
- con Decreto del Direttore generale n. 127 del 20.12.2019, di approvazione del programma annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 e del bilancio preventivo annuale 2020 e triennale 2020-2022, sono stati determinati a preventivo per l'anno 2020, anche in attuazione delle indicazioni regionali contenute nei citati documenti di programmazione, i fondi contrattuali agenziali, conformemente a quanto disposto dalla richiamata legge 122/2010 e circolari interpretative del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con decreti del Direttore generale n. 8 dd. 31.01.2019 e n. 9 dd. 03.02.2020 è stato approvato il Piano della Performance annuale 2020 e triennale 2020-2022 contenente anche l'esposizione degli obiettivi agenziali da realizzarsi nel corso dell'anno 2020 ed in parte correlati alle premialità del sistema incentivante in essere;
- che il citato d.lgs. 25.05.2017, n. 75, in attuazione della delega di cui alla legge 07.08.2015, n. 124, all'art. 23, c. 2, ha stabilito che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato(..);"*

Le parti danno atto che i fondi, come rappresentati nel presente Accordo integrativo aziendale sono costituiti per l'anno 2019 e 2020 secondo i criteri dei nuovi fondi contrattuali previsti dal citato CCNL dd. 21.05.2018, Titolo VIII Trattamento economico, Capo II (artt. 80 e ss) e complessivamente rispettano il limite stabilito dal D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2.

Gli importi indicati di costituzione ed utilizzo dei fondi preventivo anno 2019 e 2020 sono da intendersi al netto degli oneri

<b>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</b> <b>Art. 80 CCNL 2016-2018 Comparto sanità</b>
--

	2019	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	197.090,63	197.090,63
Risorse indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento	222.245,00	222.245,00
Risorse dell'ex "fondo qualificazione" al netto delle risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive e delle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento di cui sopra indicate	231.550,87	231.550,87
<b>A Totale risorse fisse</b>	<b>650.886,50</b>	<b>650.886,50</b>
Incrementi stabili		
Importo di € 91,00 per le unità in servizio al 31.12.2015. A decorrere dal 31.12.2018 _ a valere sul bilancio	27.755,00	27.755,00
Importo derivante dalle RIA del personale cessato a partire dal 2018. Aumento stabile del fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio. ANNO 2018	12.805,78	12.805,78
Importo derivante dalle RIA del personale cessato a partire dal 2018. Aumento stabile del fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio. ANNO 2019	0,00	6.531,46
Incrementi variabili		
Quota annuale di risorse ai sensi dell'art. 81 comma 6 lett. b)	0,00	0,00
<b>B TOTALE INCREMENTI</b>	<b>40.560,780</b>	<b>47.092,24</b>
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>691.447,28</b>	<b>697.978,74</b>
<b>C RISPETTO LIMITE ART. 23 D.LGS. 75/2017</b>	<b>18.111,05</b>	<b>20.360,63</b>

TOTALE FONDO NETTO	673.336,23	677.618,11
D DETRAZIONI ASSENZE EX ART. 71 DL. 112/2008 CONV. L. 133/2008	1.051,83	241,36
TOTALE FONDO NETTO DI DETRAZIONI	672.284,40	677.376,75
UTILIZZO AL 31.07.2020	585.216,29	281.185,60
- voce straordinario_disagio	189.327,46	71.376,29
- voce incarichi di funzione	157.118,47	82.749,15
- voce incarichi di coordinamento	3.356,86	1.807,54
- voce tabellare indennità comuni	235.413,50	125.252,62
RESIDUO	87.068,11	396.191,15

**Fondo premialità e fasce  
Art. 81 CCNL 2016-2018 Comparto sanità**

	2019	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione"	833.310,54	818.964,67
Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva"	1.139.959,27	1.154.305,14
A Totale risorse fisse	1.973.269,81	1.973.269,81
Incrementi stabili		
Importo aumento delta fasce art. 76 CCNL 21.05.2018_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017_a valere sul bilancio_rideterminazione	34.345,87	34.345,87
Incrementi variabili		
Risorse art. 38 comma 4 lett. b) CCNL 07.04.1999_destinazione utili entro 1% monte salari 2001_Strategica	55.472,19	55.472,19
Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali	100.000,00	0,00
Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali _ residuo anno 2018	5.298,83	0,00
Risorse art. 43 Legge 449/1997_Prestazioni aggiuntive	0,00	0,00

	Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo (tra cui art. 113 D. Lgs. 50/2016)_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017_per conto Regione FVG	253,96	0,00
	Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo _incentivo avvocato a destinazione vincolata_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017	38.659,00	0,00
	Importo ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente	7.126,64	2.844,76
	Incentivi a progetto (MS o altro) a destinazione vincolata	11.891,69	0,00
	Residuo art. 80_anno 2018, di cui 4.406,17 utilizzati per la quota di progetto non coperta dalle RAR	52.571,05	0,00
	Residuo art. 80_anno 2019	0,00	87.068,11
<b>B</b>	<b>TOTALE INCREMENTI</b>	<b>305.619,23</b>	<b>179.730,93</b>
	<b>TOTALE FONDO (A+B)</b>	<b>2.278.889,04</b>	<b>2.153.000,74</b>
<b>C</b>	<b>RISPETTO LIMITE ART. 23 D.LGS. 75/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE FONDO NETTO (A+B-C)</b>	<b>2.278.889,04</b>	<b>2.153.000,74</b>
	<b>UTILIZZO AL 31.07.2020</b>	<b>1.893.558,46</b>	<b>434.753,39</b>
-	voce fasce retributive	833.310,54	434.753,39
-	voce produttività	993.155,65	0,00
-	economie su produttività per obiettivi non raggiunti	267,42	0,00
-	voce risorse art. 38 c.4 lett.b)_Strategica	0,00	0,00
-	economie su Strategica per obiettivi non raggiunti	0,00	0,00
-	voce risorse art. 38 c.5_RAR	0,00	0,00
-	voce incentivi a progetto a destinazione vincolata	11.891,69	0,00
-	voce risorse art. 113 D.Lgs. 50/2016_per conto della Regione FVG	253,96	0,00
-	voce risorse a destinazione vincolata_incentivo avvocato	38.659,00	0,00
-	detrazioni assenze ex art.71 D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008	16.020,20	0,00
	<b>RESIDUO</b>	<b>385.330,58</b>	<b>1.718.247,35</b>

Le parti stabiliscono che:

- a valere per l'anno 2019 l'importo non liquidabile di € 18.111,05 ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 sarà a carico del fondo art. 80 alla voce "Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno";

- a valere per l'anno 2020 l'importo non liquidabile di € 20.360,63 ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 sarà a carico del fondo art. 80 alla voce "Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno";

Le parti danno atto che:

- come convenuto nell'accordo sottoscritto in data 14.11.2019 "Criteri sull'utilizzo delle Risorse aggiuntive regionali anno 2019" all'art. 2 c 4, l'importo del progetto "Attività ispettiva a supporto dell'Autorità giudiziaria e relativa all'irrogazione di sanzioni amministrative" ammonta a consuntivo a € 8.200,00, di cui € 3.793,83 a valere sull'importo destinato alle RAR e € 4.406,17 a valere sui residui anno 2018 del Fondo di cui all'art. 80, come comunicato con nota ns prot. 18082/2020 del 01.07.2020;
- l'Agenzia ha provveduto ad allineare al nuovo valore degli stipendi tabellari la rivalutazione delle fasce retributive che gravano sul fondo alle scadenze contrattuali stabilite, pertanto l'incremento di euro 23.529,08 (riferito all'anno 2018) è stato quindi aggiornato a decorrere dal 01/01/2019 in euro 34.345,87 e in applicazione dell'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, tale incremento è stato escluso dalla verifica del rispetto del limite anno 2016 art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 80, il fondo è stabilmente incrementato delle somme indicate al comma 3, tra le quali anche dell'importo di cui alla lett c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018, il cui l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. Ciò stante, la somma di € 12.805,70 relativa alle RIA 2019, essendo un incremento stabile del fondo, costituisce una voce fissa del fondo art. 80 anche per gli anni successivi al 2019 così come l'importo di euro 6.531,46 relativo alla RIA anno 2020;
- il residuo del fondo art. 80 anno 2019 andrà a incrementare il fondo art. 81 dell'anno 2020;
- per l'anno 2020 all'art. 81, all'importo destinato alla voce "Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione" va sommato anche l'importo del "delta fasce" di euro 34.345,87;
- con riferimento alla maggiorazione del premio individuale è stato sottoscritto in data 14.11.2019 l'accordo "Definizione dei criteri di determinazione differenziale del premio individuale – art. 82 CCNL 2016-2018"

Le parti concordano:

- di avviare la procedura per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2020, nel limite del 50% della platea dei partecipanti, applicando i medesimi criteri di cui all'Accordo integrativo dd. 14.08.2015 e al Verbale della riunione tecnica con delegati RSU prot. 42644 dd. 17.12.2015, debitamente riferiti all'anno 2020, con le seguenti modifiche e precisazioni:
- quale requisito di ammissione si considera il possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi senza soluzione di continuità presso le pubbliche amministrazioni alla data di decorrenza della progressione prevista. Coloro che hanno conseguito la fascia nell'anno 2018 e nel 2019 non partecipano alle progressioni nell'anno 2020;
- la valutazione deve essere effettuata entro il 30.11.2020 sulla base di valutazione effettuata con la scheda di valutazione individuale dei comportamenti organizzativi e della performance quali-quantitativa individuale conseguiti nell'anno 2020 e tenuto conto di quelli conseguiti nel 2019;
- la valutazione è effettuata da parte del dirigente di diretta assegnazione al 01.01.2020 coadiuvato da due dirigenti scelti dall'Agenzia ed eventualmente di concerto del dirigente della diversa struttura presso cui il lavoratore presta parzialmente o per intero la propria opera qualora non già ricompreso tra i dirigenti di cui sopra scelti dall'agenzia.
- i periodi di aspettativa sono considerati utili solo nel caso in cui la legge o i CCNL prevedano siano calcolati ai fini dell'anzianità di servizio e purché sussista il requisito della valutazione per attività effettivamente svolte nell'anno 2020;
- che la valutazione dei criteri e delle risorse economiche disponibili per l'effettuazione delle progressioni economiche anche per l'anno 2020 verrà effettuata tenuto conto della capienza del relativo fondo a consuntivo e delle disposizioni di cui al CCNL comparto sanità 2016-2018.

Per l'anno 2020 gli eventuali residui della voce "Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione" vengono trasferiti automaticamente alla voce "Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva" dello stesso anno.

Qualora l'importo destinato alle fasce in base al presente accordo non dovesse risultare sufficientemente capiente, la quota necessaria alla remunerazione delle fasce medesime verrà resa disponibile utilizzando le risorse destinate alla premialità collettiva.

Le parti danno atto che le modalità di erogazione della premialità con decorrenza dal 01.01.2021 sono le seguenti:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| - Acconto incentivo base (50%)                  | mese di giugno                    |
| - Saldo incentivo base                          | mese di luglio anno successivo    |
| - RAR e Strategica                              | mese di settembre anno successivo |
| - Incentivo integrativo e maggiorazione art. 82 | mese di ottobre anno successivo   |

Le parti concordano che le disposizioni di cui al CCIA del 2009 non espressamente modificate e compatibili con il nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 e con le disposizioni nazionali nel contempo intervenute, devono ritenersi confermate nelle more della sottoscrizione del nuovo CCIA.

Letto come sopra e sottoscritto.

Palmanova, 29 settembre 2020

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente

Direttore generale, ing. Stello Vatta

Direttore Amministrativo, dott.ssa Anna Toro

Direttore Tecnico-Scientifico, dott.ssa Anna Lutman

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU\_coordinatore Arturo Pucillo





FSI-USAE

CISL FP

CGIL FP

UIL FPL

Verbalizzante, Martina Cechet







**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
SULLA COSTITUZIONE E CRITERI DI UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI DEL  
COMPARTO ANNO 2019 E ANNO 2020**

**PREMESSO CHE:**

- in data 03.04.2019 per il personale del comparto è stato raggiunto l'accordo per l'utilizzo dei Fondi contrattuali per l'anno 2019, costituiti ai sensi degli artt. 80 e ss del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018;
- in data 29.09.2020 per il personale del comparto è stato raggiunto l'accordo per la costituzione e criteri di utilizzo dei Fondi contrattuali anno 2020, costituiti ai sensi degli artt. 80 e ss del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018;
- nella determinazione dei Fondi come sopra descritti, l'Agenzia ha rispettato il dettato:
  - dell'art. 9 del D. Lgs. 31.05.2010 n. 78 per quanto riguarda i vincoli 2010-2014,
  - della L. 147 del 27.12.2013 art. 1 c. 456, per quanto riguarda la stabilizzazione delle decurtazioni,
  - e del D. Lgs. 75/2017, in particolare l'art. 23 c. 2, ai sensi del quale: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- l'Agenzia ha altresì tenuto conto:
  - della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della regione Friuli Venezia Giulia, n. 40/2018/PAR, con la quale è stato chiarito che le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) devono ritenersi escluse dall'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, fermo restando l'obbligo di rispettare i vincoli di rendicontazione delle risorse assegnate e di verificare la ricaduta in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni dell'Agenzia;
  - della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG dd. 9.10.2018 che ha stabilito il principio di diritto, in quanto tale applicabile anche al CCNL comparto sanità, in forza del quale "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a

livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

- o la somma complessivamente determinata è coerente con le previsioni indicate nel bilancio di previsione.

**PRESO ALTRESI' ATTO CHE:**

- l'adozione dello stesso è subordinato al parere favorevole dello scrivente Collegio, con obbligo delle parti di riconvocarsi per addivenire ad un accordo nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dall'Organo di Controllo.

Tutto ciò premesso, richiamate le considerazioni tutte svolte nel corso dell'accesso di data odierna, come riportate nel relativo verbale, ed effettuate le necessarie verifiche, il Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

Per la costituzione e criteri di utilizzo dei Fondi contrattuali anno 2019 e anno 2020 per l'area del comparto, di cui in premessa, nella misura in cui dai contratti integrativi non derivino costi incompatibili con i vincoli di bilancio dell'Agenzia.

Palmanova, li 20 ottobre 2020

dott. Stefano Mainardis

dott. Andrea Bressan

dott. avv. Francesco Ribetti

Presidente

Componente

Componente

